



TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA

Sezione fallimentare

Composizione della crisi da sovraindebitamento n. 3/2020 promossa da MERLI LICINIO

Decreto di apertura della liquidazione ex art. 14 quinquies L. 3/2012

Il Giudice dott. Enrico Vernizzi

visti gli atti relativi al ricorso per la liquidazione del patrimonio presentato da MERLI LICINIO (MRLLCN58S20G337H) ai sensi degli artt. 14 ter e ss. L. 3/2012;

ritenuto che:

- sussiste la propria competenza in quanto il ricorrente è residente in Parma, via Caminati 147;
- il ricorrente è debitore non fallibile in stato di sovraindebitamento;

visti gli art. 14 ter e 14 quinquies L. 3/2012 e verificato che la domanda soddisfa i requisiti di cui all'art. 14 ter in quanto:

- non ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui all'art. 7 comma 2 lettere a) e b) posto che:

- a) il proponente non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quella di sovraindebitamento;
- b) il proponente non ha fatto ricorso nei precedenti 5 anni ai procedimenti di cui alla L. 3/2012;

- la domanda è corredata dalla documentazione di cui all'art. 9 commi 2 e 3 della L. 3/2012 (elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni



del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, nonché l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento proprio e della famiglia, con documentazione attestante la composizione del nucleo familiare);

alla domanda risultano allegati, come prescrive l'art. 14ter comma 3 L. 3/2012:

- l'inventario di tutti i beni recante specifiche indicazioni sul possesso di ciascuno degli immobili e delle cose mobili;
- nonché una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi che contiene:
 - a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
 - b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
 - c) il resoconto sulla solvibilità del debitore negli ultimi cinque anni;
 - d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
 - e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, idonea a consentire di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore;
- ritenuto che non emergano elementi atti a far ritenere che il debitore abbia compiuto atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni (art. 14 quinquies comma 1);
- visto l'elenco delle spese annue minime essenziali di vita e ritenuto che il limite di cui all'art. 14ter comma 6 lett. b) concernente i redditi da non comprendere nella liquidazione, possa essere stabilito, come indicato dal ricorrente, in € 850,00 mensili, al netto delle imposte, salvo modifiche per motivi sopravvenuti;
- rilevato che il compenso complessivamente indicato dal professionista facente funzioni di OCC dott. DOMENICO MATTACE , secondo quanto attestato da determinazione



del Referente del 28 gennaio 2020, risulta in linea con il limite fissato dagli art. 16 e 18 d.m. 202/2014 ;

- ritenuto di provvedere alla nomina del Liquidatore , anche in un'ottica di contenimento dei costi, nella persona del medesimo dott. DOMENICO MATTACE, fermo restando che nella liquidazione dovranno essere rispettati i principi generali che governano le liquidazioni concorsuali, ed in particolare quello della pubblicità idonea a garantire la migliore diffusione possibile della notizia della vendita e quello della individuazione dell'acquirente del bene mediante procedura competitiva, e che, ricorrendo l' "*eadem ratio*", dovrà trovare applicazione l'art. 107 comma 6 L. Fall., e quindi il Liquidatore potrà subentrare, se lo riterrà opportuno, nelle procedure esecutive pendenti, così come avviene in materia fallimentare;

P.Q.M.

- dichiara aperta la procedura di liquidazione del patrimonio di MERLI LICINIO (MRLLCN58S20G337H) ;
- nomina Liquidatore il dott. DOMENICO MATTACE, professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 L. Fall.;
- dispone che, sino alla chiusura della procedura (art. 14 novies ultimo comma L. 3/2012) non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, fatta salva la facoltà del Liquidatore di subentrare nelle esecuzioni pendenti e di richiedere quindi al Giudice dell'Esecuzione la prosecuzione della procedura;
- ordina la pubblicazione della domanda e del presente decreto sul sito Internet del Tribunale di Parma e su quello dell'IVG di Parma ;
- poiché il patrimonio comprende beni immobili e beni mobili registrati, ordina la trascrizione del presente decreto nei RR.II. a cura del Liquidatore;
- ordina a chiunque li detenga, anche per interposta persona, la consegna al Liquidatore e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;



-esclude dalla liquidazione i redditi o altri guadagni del ricorrente, complessivamente considerati, fino al limite di € 850,00 mensili, al netto delle eventuali imposte.

Il presente decreto è equiparato al pignoramento, è titolo esecutivo, ed è posto in esecuzione a cura del Liquidatore. Si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 737 ss. cpc (art. 10 comma 6, richiamato dall'art. 14 quinquies comma 1 L. 3/2012), e pertanto avverso il presente decreto può essere proposto reclamo mediante ricorso al Tribunale entro il termine di giorni 10 dalla comunicazione.

Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.

Parma, domenica 8 marzo 2020..

Il Giudice Delegato
dott. Enrico Vernizzi

